

## SCHEMA DI CONTRATTO

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 157 DEL D. LGS. N. 50/2016 IN RELAZIONE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRACCIA AZZURRA: COLLEGAMENTO CICLABILE TRA L'ABBIATENSE E VIGEVANO  
CUP C46G17000170002 - CIG 7066700950**

### TRA

**Il Parco Lombardo della Valle del Ticino**, C.F. 86004850151 , in persona del Direttore Claudio Peja, con sede a 20013 MAGENTA (MI), in via Isonzo n. 1, munito degli occorrenti poteri in forza delle disposizioni statutarie (il “**Parco**” ovvero la “**Stazione Appaltante**”);

### E

[●], con studio/sede legale in [●], alla piazza/via [●], n. [●], c.a.p. [●], C.F./P.I. [●], R.E.A. n. [●], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di [●] (l' “**Appaltatore**” e, insieme al Parco le “**Parti**”)

### PREMESSO CHE

- (i) con determinazione a contrarre n. [●] in data [●] è stata promossa la procedura per l'aggiudicazione dei servizi tecnici ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione ai lavori di realizzazione del progetto “Traccia azzurra: collegamento ciclabile tra l'Abbiatense e Vigevano”.
- (ii) in data [●] è stato pubblicato il relativo Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [●] del [●];
- (iii) con provvedimento di aggiudicazione n. [●] in data [●] l'Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario della suddetta procedura di gara;

- (iv) sono state condotte tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità generale, tecnico-professionale e di economico-finanziaria dichiarate dall'Appaltatore in sede di gara;
- (v) le anzidette verifiche hanno avuto esito positivo;
- (vi) è trascorso il termine previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e che, alla data odierna non è stato presentato alcun ricorso al Giudice Amministrativo con istanza cautelare;
- (vii) le Parti intendono quindi disciplinare mediante con il presente contratto i relativi rapporti tra di loro.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1. Norme applicabili**

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. In particolare, ad esso si applicano le disposizioni espressamente richiamate nel presente Contratto e nella Documentazione di Gara, oltre che dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle fonti regionali eventualmente vigenti in materia e da tutti gli atti afferiscono al progetto Traccia Azzurra.

### **Art. 2. Definizioni**

I termini utilizzati nel presente Contratto, non altrimenti definiti, avranno il significato qui di seguito specificato:

- a) Servizi Tecnici:* l'insieme di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, che attengono allo svolgimento delle prestazioni dettagliate nel successivo art. 3;
- b) Codice:* il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;

- c) *Contratto*: il presente contratto che disciplina le obbligazioni del Parco e dell'Appaltatore in relazione ai Servizi Tecnici;
- d) *Data di Completamento*: la data indicata al successivo art. 4.2;
- e) *Offerta*: tutti i documenti presentati dall'Appaltatore in fase di offerta;
- f) *RUP*: il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Parco ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolgente tutte le funzioni attribuite dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

### **Art. 3. Oggetto del Contratto**

**3.1** Con il presente Contratto il Parco affida all'Appaltatore che accetta la redazione della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché le attività di verifica e collaudo dei lavori di un percorso ciclabile nei Comuni di Abbiategrasso, Morimondo, Ozero e Vigevano (allegata documentazione preliminare). E' inclusa anche la rilevazione e la digitalizzazione della rete ciclabile comunale.

**3.2** Nello specifico, vengono affidate le seguenti attività:

#### **In riferimento alla progettazione definitiva:**

- Redazione delle relazioni generale e tecniche, degli elaborati grafici, del calcolo delle strutture e degli impianti, dell'eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e della relazione sulla gestione delle materie;
- Realizzazione del disciplinare descrittivo e prestazionale;
- Redazione del Piano particelle d'esproprio;
- Elaborazione dell'elenco dei prezzi unitari e di una eventuale analisi;
- Esecuzione di rilievi planoaltimetrici;
- Predisposizione del capitolato speciale d'appalto su un piano tecnico;
- Redazione della relazione geotecnica, idrologica, idraulica, geologica, paesaggistica e studio d'incidenza;
- assistenza al RUP in fase di procedura di autorizzazione;
- Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche;
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;

- Cronoprogramma.

In riferimento alla progettazione esecutiva:

- Redazione della relazione generale e specialistiche, degli elaborati grafici e dei calcoli esecutivi;
- Elaborazione dei particolari costruttivi;
- Esecuzione del computo metrico estimativo, del quadro economico, dell'elenco prezzi e dell'eventuale analisi e del quadro di incidenza della manodopera;
- Finalizzazione del capitolato speciale d'appalto tecnico e del cronoprogramma;
- Predisposizione del Piano di manutenzione dell'opera;
- Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche;
- Cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo.

In riferimento all'esecuzione dei lavori:

- Assunzione della direzione dei lavori, assistere al collaudo ed effettuare prove di accettazione;
- Realizzazione della liquidazione, delle rendicontazioni e della liquidazione tecnico contabile, tenendo conto delle indicazioni fornite da Regione Lombardia (suddivisione delle voci di costo tra opere complementari e opere principali per tratto realizzato);
- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
- Tenuta della contabilità dei lavori;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

**3.3** L'Appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione nelle forme previste dalla normativa vigente e richiesta per tale progetto da Regione Lombardia e dagli altri enti interessati. Il progetto dovrà essere firmato digitalmente dal professionista al fine del suo caricamento nell'applicativo regionale "SIAGE".

**3.4** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che l'opera oggetto dei Servizi Tecnici si innesterà nel tracciato della SP 494 "Abbiategrosso-Vigevano", il cui progetto è attualmente ancora in fase di definizione da parte di ANAS. L'Appaltatore dichiara quindi che terrà conto, nell'elaborazione degli atti sopra riepilogati, anche di eventuali interferenze tra le due opere. A tale proposito, le Parti si danno atto che eventuali aggiornamenti degli atti progettuali prima della

conclusione del presente contratto si intendono remunerati nel prezzo dell'appalto individuato al successivo art. 6 del presente Contratto.

#### **Art. 4. Durata del Contratto**

**4.1** Il servizio oggetto di affidamento avrà durata a partire dalla sottoscrizione del Contratto e, per ciò che concerne l'attività di progettazione, avrà le seguenti scadenze, come risultanti dall'Offerta:

- (i) elaborazione della progettazione definitiva: entro [●] giorni dalla data di aggiudicazione definitiva;
- (ii) elaborazione della progettazione esecutivo: entro [●] giorni dall'approvazione del progetto definitivo;

**4.2** Si segnala, ad ogni fine ed in particolare per ciò che riguarda l'attività di direzione lavori, che il collaudo dovrà essere eseguito entro il 30.11.2020, in quanto il decreto di finanziamento regionale impone tale tempistica (POR FESR 2014-2020).

#### **Art. 5. Prezzo dei Servizi Tecnici e pagamenti**

**5.1** Il prezzo per lo svolgimento dei Servizi Tecnici risulta, in conformità a quanto contenuto nell'Offerta, pari ad Euro [●], oltre IVA.

**5.2** L'Appaltatore, al riguardo, conferma e ribadisce di essere pienamente consapevole che il prezzo indicato al punto 5.1 che precede è da intendersi onnicomprensivo in relazione a tutte le prestazioni oggetto dei Servizi Tecnici sino alla Data di Completamento.

**5.3** Il prezzo indicato al precedente art. 5.1 verrà versato dal Parco all'Appaltatore nel termine di 30 giorni dall'emissione di fattura elettronica, secondo le seguenti modalità:

- 20% alla sottoscrizione del contratto;
- 30% alla consegna della progettazione esecutiva;
- 20% all'avvio dei lavori;
- 30% al collaudo.

**5.4** Nel caso di ritardo nei pagamenti indicato all'art. 5.3, saranno dovuti dal Parco all'Appaltatore gli interessi di mora determinati secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.

### **Art. 6. Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore**

**6.1** L'Appaltatore si impegna al rispetto puntuale e diligente di tutte le condizioni prescritte nel bando di gara, nel disciplinare, nel Contratto, nonché a svolgere i Servizi Tecnici nel pieno rispetto di quanto indicato nell'Offerta.

**6.2** Nell'assumere l'incarico di svolgimento dei Servizi Tecnici, l'Appaltatore conferma:

- a)* di aver valutato, nell'Offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dell'attività;
- b)* di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

**6.3** L'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore.

**6.4** Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per svolgere i Servizi Tecnici, secondo le migliori tecniche e in maniera diligente.

**6.5** L'Appaltatore si impegna, tra l'altro a:

- a)* redigere tutti gli atti, documenti ed elaborati necessari ai fini dell'attuazione dell'oggetto del Contratto;
- b)* informare il Parco non appena ne venga a conoscenza, in relazione a:
  - (i)* ogni evento o circostanza che possano ragionevolmente apparire idonei a determinare un ritardo rispetto alla tempistica programmata, con indicazione della relativa causa e delle misure che l'Appaltatore intende adottare per limitare danni e ritardi;
  - (ii)* ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sui Servizi Tecnici affidati.

**6.6** L'Appaltatore è obbligato a mantenere per tutto il periodo di validità del Contratto il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti e dallo stesso

dichiarati in sede di gara. Il venir meno in capo all'Appaltatore anche di uno solo dei requisiti richiamati comporterà la risoluzione del Contratto, impregiudicato il diritto del Parco al risarcimento del danno.

**6.7** L'Appaltatore è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Parco o ai suoi dipendenti e consulenti, che siano diretta conseguenza delle attività dell'Appaltatore stesso, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all'Appaltatore o ai suoi dipendenti sarà a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso.

**6.8** L'Appaltatore dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire nello svolgimento dei Servizi Tecnici in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento applicabili, anche in materia, fiscale, contributiva e previdenziale.

#### **Art. 7. Obblighi e responsabilità del Parco**

Il Parco si impegna a cooperare con l'Appaltatore, affinché questi possa provvedere in maniera adeguata a svolgere i Servizi Tecnici.

#### **Art. 8. Direzione dell'esecuzione**

**8.1** Il Direttore dell'esecuzione, nominato dal Concedente in conformità alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016, ha il compito di curare che l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto siano rispondenti agli impegni assunti dall'Appaltatore con il Contratto.

**8.2** In particolare competono al Direttore dell'esecuzione tutte le attività previste dal D.M. di cui all'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui detto D.M. non fosse ancora entrato in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto, le Parti faranno riferimento all'art. 216, comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016 e, ove opportuno, alla più recente versione delle linee guida oggetto della proposta di ANAC ai sensi del citato art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 pubblicate sul sito web [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

**8.3** Tenuto conto del valore dell'appalto, il ruolo di direttore dell'esecuzione sarà svolto dal RUP.

### **Art. 9. Subappalto**

**9.1** Le Parti si danno atto che l'Appaltatore è pienamente consapevole ed accetta che la possibilità di ricorrere al subappalto è limitata alle attività elencate nell'art. 31, comma 8, del Codice e alle sole prestazioni indicate in sede di Offerta.

**9.2** L'Appaltatore si dichiara quindi consapevole del fatto che:

- a)** non potranno essere rilasciate autorizzazioni al subappalto per attività e/o prestazioni diverse da quelle richiamate al precedente art. 9.1;
- b)** ove venisse in evidenza nel corso dell'esecuzione del presente Contratto il subappalto di una o più attività diverse da quelle sopra richiamate, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

**9.3** Nel caso di subappalto autorizzato, trova applicazione l'art. 105 del Codice. Di conseguenza, le Parti si danno atto che il pagamento dei subappaltatori avverrà direttamente da parte del Parco solo ed esclusivamente nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105.

### **Art. 10. Salute, sicurezza e tutela dei lavoratori**

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Art. 11. Sospensione dei Servizi Tecnici**

**11.1** L'eventuale sospensione dei Servizi Tecnici non potrà mai essere decisa dall'Appaltatore.

**11.2** Il Parco potrà disporre la sospensione dei Servizi Tecnici in forza di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto applicabile.

**11.3** L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo, se non nel caso in cui la sospensione disposta in base all'art. 11.2 venga accertata, in via giudiziale con sentenza passata in giudicato, illegittima.



**11.4** Qualora si verifichi una sospensione dovuta a forza maggiore, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell'Esecuzione tale circostanza, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi dei fatti.

**11.5** Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'Esecuzione provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.

### **Art. 12. Cessione del Contratto**

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo quanto previsto dall'art. 116, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 13. Penali**

**13.1** Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate al precedente art 4.1, nonché in caso di ritardi dipendenti dall'Appaltatore che determinino il superamento della Data di Completamento, verrà applicata una penale giornaliera nella misura del 1% dell'importo contrattuale indicato al precedente art. 5, in quanto i termini imposti da Regione Lombardia per il finanziamento sono tassativi. Le Parti di danno atto che le penali non potranno superare comunque il 10% del valore complessivo netto del Contratto, a norma dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

**13.2** Le penali sono applicate dal RUP al primo versamento utile, previa notifica di contestazione all'Appaltatore almeno 10 giorni prima da parte del Direttore dell'Esecuzione, se non contestata.

**13.3** L'Appaltatore ha facoltà di proporre le proprie osservazioni rispetto alle ragioni relative all'applicazione delle penali, tramite comunicazione scritta inviata al RUP entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di cui al punto 13.3 che precede.

**13.4** Ove la contestazione abbia ad oggetto profili di carattere tecnico, il RUP potrà farsi assistere da un soggetto esperto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

**13.5** L'applicazione delle penali non determina il venir meno del diritto del Parco di agire nei confronti dell'Appaltatore per ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti.

#### **Art. 14. Risoluzione del Contratto**

**14.1** Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a)* nel caso di errore progettuale;
- b)* l'Appaltatore abbia sospeso o interrotto i Servizi Tecnici per un periodo superiore a 30 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;
- c)* applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo complessivo netto del Contratto;
- d)* l'Appaltatore abbia ommesso di attivare o mantenere operative le garanzie e coperture assicurative di cui ai successivi artt. 18 e 19;
- e)* la documentazione antimafia dia indicazione di condizioni impeditive a contrarre o a proseguire il rapporto con l'Appaltatore;

**14.2** Il Parco potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto in qualunque altro caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi ivi previsti, compreso il mancato rispetto della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., comunicata per iscritto all'Appaltatore, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento.

**14.3** Resta inteso che trova applicazione altresì l'art. 108 del Codice.

#### **Art. 15. Esecuzione in danno e manleva**

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà tenere manlevato ed indenne il Parco da ogni costo o onere che ad esso dovesse venire imputato o sostenuto per l'affidamento a terzi dei Servizi Tecnici, per eventuali addebiti dell'eventuale maggior costo sopportato dal Parco, nonché per l'eventuale risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **Art. 16. Recesso**

**16.1** Il Parco potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto. In tal caso, trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

**16.2** L'Appaltatore non potrà avvalersi di alcuna facoltà di recesso.

### **Art. 17. Fallimento dell'Appaltatore**

In caso di fallimento dell'Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

### **Art. 18. Garanzia definitiva**

**18.1** Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore deve presentare garanzia definitiva, secondo le modalità e l'importo stabilito dall'art. 103 citato.

**18.2** Detta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità al termine del servizio.

**18.3** L'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha già consegnato quindi in data [●] garanzia definitiva per l'esecuzione del Servizio, in forma di [●], rilasciata da [●], in data [●] e valida sino al [●].

**18.4** Le Parti si danno atto che detta garanzia, costituita con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Parco.

### **Art. 19. Copertura assicurativa**

**19.1** L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il Parco per i danni cagionati al Parco e a terzi per l'intero periodo di durata del servizio.

**19.2** La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio dei Servizi Tecnici e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità.

**19.3** Le Parti si danno atto che qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili al Parco.

**19.4** Le Parti si danno atto altresì che l'Appaltatore ha a disposizione polizza assicurativa n. [●], rilasciata da [●], in data [●], conforme a quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 20. Verifica di conformità**

**20.1** Completati da parte dell'Appaltatore i Servizi Tecnici, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel presente Contratto, si procederà alla verifica di conformità.

**20.2** Le operazioni di verifica di conformità sono svolte dal Direttore dell'esecuzione.

**20.3** Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte, se del caso, a spese dell'Appaltatore e in contraddittorio con quest'ultimo.

**20.4** Le operazioni relative alla verifica di conformità verranno avviate entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte del Direttore dell'esecuzione della comunicazione dell'Appaltatore di avvenuta ultimazione dei Servizi Tecnici e si concluderanno entro i successivi 30 giorni, salvo motivata proroga.

**20.5** Nel caso di esito positivo, il Direttore dell'Esecuzione rilascerà all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità.

**20.6** Qualora, all'esito della verifica, emergessero mancanze di lieve entità, il Direttore dell'esecuzione procederà ad assegnare un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, perché l'Appaltatore vi ponga rimedio. Nel caso di rispetto del termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione procederà al rilascio del certificato di conformità.

**20.7** Nel caso in cui il termine assegnato ai sensi dell'art. 20.6 non venisse rispettato dall'Appaltatore, si procederà ad applicare le penali di cui al precedente art. 14 a valere sui residui crediti dell'Appaltatore, sino a che non verrà posto definitivo rimedio ai difetti e alle mancanze di lieve entità riscontrate. Solo a questo punto, il Direttore dell'esecuzione potrà rilasciare il certificato di verifica di conformità. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese a tal fine necessarie

resteranno a carico dell'Appaltatore e nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante.

**20.8** Se le carenze riscontrate risultassero di significativa entità, il Direttore dell'esecuzione certifica la non conformità, individua gli interventi necessari a rimuovere carenze riscontrati ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le relative spese necessarie, anche tramite compensazione rispetto ai residui crediti dell'Appaltatore stesso.

**20.9** Nelle ipotesi di cui agli artt. 20.6, 20.7 e 20.8, resta fermo il diritto del Parco ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

**20.10** Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità diviene definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio.

### **Art. 21. Eccezioni e riserve dell'Appaltatore**

**21.1** Le eccezioni e riserve che l'Appaltatore intende opporre con riferimento ai Servizi Tecnici debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, per iscritto ed inviate, a pena di decadenza, a mezzo PEC al Direttore dell'esecuzione entro 15 giorni dal verificarsi delle circostanze oggetto di contestazione.

**21.2** Per la loro definizione, si procederà secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, sulla scorta del D. Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora in vigore e delle eventuali indicazioni di competenza di ANAC, ove e quanto in applicabili.

### **Art. 22. Interpretazione del Contratto**

**22.1** In caso di norme del presente Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

**22.2** L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con il Servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

### **Art. 23. Elezione di Domicilio**

Agli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso [●].  
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

### **Art. 24. Tracciabilità dei flussi finanziari**

**24.1** L'Appaltatore, si impegna al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) e quindi, per gli eventuali pagamenti che effettuerà verso terzi si impegna ad ottemperare a quanto previsto dalla stessa legge n. 136 del 13 agosto 2010, obbligandosi nel contempo a fornire tutti i documenti necessari per la verifica della tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento in questione.

**24.2** Di ogni violazione di tali disposizioni, l'appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente.

**24.3** Il presente Contratto si risolverà qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e, in particolare, dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ed accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

**24.4** A questo proposito, l'Appaltatore comunica che i conti correnti dedicati al presente Contratto, anche non in via esclusiva, sono [●].

L'appaltatore dichiara altresì che i soggetti autorizzati ad operare su tali conti correnti sono:[●]

### **Art. 25. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Per il Parco, al seguente indirizzo:

via Isonzo n. 1 20013 - Magenta (MI) fraz. Pontevecchio

c.a.: Direttore Claudio Peja

Fax: 0297950607

PEC: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

Per l'Appaltatore al seguente indirizzo:

[●]

c.a.: [●]

Fax: [●]

PEC: [●]

ovvero ai diversi indirizzi che ciascuna Parte comunicherà all'altra secondo le modalità sopra indicate.

Le comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario.

#### **Art. 26. Spese, imposte, tasse**

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Parco:

- a)* le spese contrattuali;
- b)* le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
- c)* il rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di gara, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 27. Controversie**

Tutte le controversie tra il Parco e l'Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale

[●], lì [●]

Il Parco

L'Appaltatore

[●]

[●]